

PREFETTURA DI UDINE

13 aprile 1993, n. 2103/S.E.

Assenze dal lavoro del personale chiamato ad adempiere funzioni obbligatorie in occasione di consultazioni elettorali.

Sono stati rivolti quesiti intesi ad ottenere precisazioni in merito alle assenze dal lavoro del personale chiamato ad adempiere funzioni obbligatorie presso gli Uffici Elettorali di Sezione.

Al riguardo si precisa che l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica e delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici Elettorali di Sezione hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69 i lavoratori in argomento hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

I giorni di assenza dal lavoro, infine, per lo svolgimento delle funzioni in argomento sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.